

TRIBUNALE DI NAPOLI

RICORSO

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (ARTT. 67 SS. CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA)

ISTANTE: ██████████ residente in ██████ alla via ██████████

██████ rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata in atti, dall'avvocato Maurizio Rossi, cf. RSSMRZ67E02F839L, con studio in Napoli alla Via VANNELLA GAETANI, 27, con Fax. 0812140077 e PEC mauriziorossi1@avvocatinapoli.legalmail.it;

- RICORRENTE SOVRAINDEBITATO -;

PREMESSO

A) che l'istante depositava presso "l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento I Diritti del Debitore – San Giorgio a Cremano" la richiesta di procedura di composizione della crisi, per la nomina di un gestore, deducendo di versare in una situazione di sovraindebitamento ex art. 67 CCII;

B) che veniva nominato in qualità di gestore l'Avv. Errichiello Elio, che procedeva ad una richiesta di integrazione documentazione, nonché ad una audizione del debitore;

C) che si deduceva la sussistenza di un'esposizione debitoria nei confronti dei seguenti

CREDITORI:

Elenco Creditori	Cause di prelazione	Importo totale da restituire	Quota del debito in capo al ricorrente
Kruk Italia srl (acquisto da Unicredit)	chirografo	€ 64.230,50	100%

Agos Ducato	chirografo	7.435,61 €	100%
Agenzia delle Entrate Riscossione	Privilegio generale mobiliare 2752 c.c.	1.156,09 €	100%

D) che, ad oggi, l'istante percepisce un reddito di circa **1.500,00 euro netti mensili** e non possiede beni immobili ma solo un'auto del 2007;

E) che le rate da corrispondere alle società finanziarie riducono notevolmente lo stipendio del debitore, che non riesce a garantire alla propria famiglia una dignitosa e serena esistenza;

F) che, la situazione economica del debitore è, poi, negli ultimi ulteriormente peggiorata, essendo quest'ultimo stato prima licenziato e poi solo di recente riassunto;

PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA E QUALIFICA DI CONSUMATORE. SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI CUI AGLI ARTT. 67 ss. CCII.

Il debitore può sicuramente essere considerato consumatore, visto che **i debiti di cui si discute sono stati contratti dalla stessa quale persona fisica, per scopi estranei all'attività svolta** (in ogni caso, non imprenditoriale).

Inoltre, egli versa in uno stato di sovraindebitamento, cioè *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ...”* secondo le scadenze originariamente pattuite.

Sulla base di quanto esposto e documentato si ritengono sussistenti i requisiti di ammissibilità previsti dalla Legge, ossia:

- **sogettivo:** il debitore è da considerarsi consumatore e non è soggetto alle procedure di cui al R.D. n. 267/1942;
- **oggettivo:** esistenza del sovraindebitamento;

- inoltre, l'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012, né ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. cit.;

- l'istante ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;

- dalla documentazione prodotta può ragionevolmente escludersi che l'istante abbia colposamente determinato il sovraindebitamento o abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, dal momento che la causa del sovraindebitamento è da rinvenirsi nel sopraggiungere di eventi che hanno inciso sulla sua situazione economica e familiare.

Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni

Il legislatore ha posto l'attenzione sul requisito della c.d. meritevolezza, che oggi ha assunto nuovi contorni a seguito dell'emanazione della legge n.176/20. La modifica intervenuta non prevede più ai fini dell'esclusione della meritevolezza che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o che abbia determinato l'inadempimento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie esigenze, stabilendo piuttosto che ai fini dell'omologa è necessaria l'assenza di colpa grave, di malafede e di atti in frode (cfr. Tribunale di Trapani 25.03.2021).

Come emerge in atti, il debitore non ha sicuramente determinato la situazione di sovraindebitamento con mala fede, colpa grave o frode.

I finanziamenti Unicredit ed Agos venivano richiesti dal ricorrente per far fronte alle esigenze della sua famiglia in un periodo in cui era regolarmente assunto ed il suocero convivente contribuiva con la sua pensione alle spese familiari.

La situazione economica del ricorrente è peggiorata prima a seguito del suo licenziamento nel 2020 e poi del decesso del suocero nel 2021.

Questi eventi hanno comportato l'impossibilità del ricorrente di provvedere al regolare pagamento dei ratei dei finanziamenti mensilmente dovuti.

Dunque, l'istante non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e non ha dolosamente o colposamente causato il suo indebitamento.

Di contro, occorre fare alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto, semmai, dall'istituto di credito per quanto attiene la valutazione del c.d. merito creditizio.

Sul punto occorre precisare che l'art. 124 bis TUB prevede che *prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.*

Pertanto, il giudizio di meritevolezza del Giudicante non potrà prescindere da un bilanciamento delle diverse posizioni di forza e professionalità tra istituto finanziario e consumatore e del correlato squilibrio contrattuale tra le parti.

Rammentiamo che *“La valutazione del merito creditizio da parte di operatori professionali quali gli enti finanziatori è elemento idoneo a rafforzare a monte l'affidamento del consumatore nella idoneità del proprio reddito a far fronte alle rate del finanziamento, ed a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla colpevolezza dell'indebitamento”* (cfr. Tribunale di Napoli, sentenza del 21/12/2018).

Nel caso di specie, risulta che l'ultimo dei contratti erogati da Unicredit n. 9562677 sia stato concesso in violazione del merito creditizio, visto che le rate che già gravavano sullo stipendio del debitore non consentivano la concessione di altro credito, e ciò ha colpevolmente aggravato l'indebitamento del debitore, poiché la somma massima erogabile era inferiore a quella erogata, secondo quanto emerge dal calcolo effettuato con l'ausilio del software predisposto dall'ODCEC Roma (doc. da 62 a 68).

Nei confronti dei creditori che non abbiano rispettato il merito creditizio e che hanno quindi colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento si applica l'art. 69, co. 2, CCII secondo il quale *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto*

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.

Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

Attualmente l'unica fonte di reddito del ricorrente è il suo stipendio che, con indennità e straordinari, è di circa 1.500 euro netti mensili.

Tutti gli eventi sopra indicati hanno inciso notevolmente sul benessere della famiglia e, oggi più che mai, pesano in maniera decisiva, comprimendo i più elementari diritti.

Tale situazione di perdurante squilibrio finanziario ha destabilizzato in modo serio e duraturo l'intera gestione familiare, al punto che il ricorrente non è più in grado di sostenere, senza difficoltà, finanche le spese mediche specialistiche di primaria necessità per sé e per la propria famiglia.

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dalla ricorrente è reale ed è dimostrata dai seguenti elementi:

Composizione del nucleo familiare (cfr. certificato stato di famiglia): il nucleo familiare si compone di 3 persone, il ricorrente, la moglie ed il figlio diversamente abile (invalido al 100% e titolare di indennità di accompagnamento)

Oltre al sig. ██████ l'unico altro membro della famiglia a lavorare è la moglie come collaboratrice domestica per poche ore alla settimana per un importo mensile di circa € 200,00.

Il Serio non è proprietario di beni immobili o di altri mobili registrati oltre ad un'automobile immatricolata nel 2007.

B) Le spese mensili del nucleo familiare comprendono:

Canone di locazione € 592,00
Condominio € 38,50
Utenze varie: € 130,00 c.ca

UTENZA FASTWEB		30,87 €
CONSUMI IDRICI	93 € TRIMESTRE	31 €
CONDIMINIO		38,50 €
UTENZA ILLUMIA		30,00 €

Spese mediche e varie	€ 50,00
Spese per gasolio e pedaggio tangenziale per recarsi da casa al luogo di lavoro (aeroporto)	€ 150,00
Assicurazione autovettura	€ 96,17 (1.154,06 € l'anno)
Tassa rifiuti soli urbani	€ 28,00 (336€ all'anno)
Spese relative al vitto	€ 300,00.
Tot.	€ 1.385,67

C) A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, la situazione reddituale della famiglia allo stato attuale, come risulta dai modelli di dichiarazione dei redditi e dai cedolini paga del ricorrente è la seguente: il reddito netto dell'istante è di circa 1.500 euro al mese (e costituisce la principale fonte di sostentamento della famiglia), il reddito della moglie è di circa 200 euro al mese (e quindi garantisce solo un minimo contributo al bilancio familiare), l'indennità percepita dal figlio disabile è di circa 900,00 euro al mese (ma viene impiegata interamente per una persona che presta assistenza domiciliare e nelle spese mediche a lui destinate).

Pertanto, considerando il reddito mensile (circa 1.500,00 netti) e le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare, l'istante intende mettere a disposizione dei creditori una liquidità mensile di 200,00 euro che risulta essere la massima sostenibile.

Tanto premesso, l'istante, sottopone una

PROPOSTA CONTENENTE RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

❖ La percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

Il Piano è basato sull'offerta di una rata pari a 200 euro per la durata di 7 anni, ossia per un totale di 16.800,00 euro.

La rata pari a 200,00 euro pare quella effettivamente sostenibile dal debitore, stante che sul suo stipendio pari a circa 1.500,00 euro mensili gravano le spese per il mantenimento del nucleo familiare, come sopra già quantificate.

La proposta formulata prevede la divisione dei creditori in 3 classi, ossia 1) prededucibili, 2) privilegiati mobiliari; 3) chirografari, basando la percentuale di soddisfazione sulla base della garanzia che assiste ciascun credito e sul raffronto con l'alternativa liquidatoria.

1) Creditori prededucibili

La proposta formulata prevede la soddisfazione integrale:

- in prededuazione ai sensi dell'art. 6 CCII, come modificato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (in G.U. 01/07/2022, n.152), del compenso spettante all'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento per l'importo, comprensivo di IVA ed accessori pari ad euro 5.000,00 dalla data di omologa del concordato;

2) Creditori privilegiati mobiliari

I creditori con privilegio mobiliare vengono soddisfatti in via preferenziale rispetto alle somme ottenibili in caso di alternativa liquidatoria, ossia nel caso di liquidazione della quota dello stipendio del debitore eccedente le sue necessità di sostentamento, per un tempo di 3 anni, pari all'attuale durata della procedura di liquidazione controllata del patrimonio secondo il CCII, e sull'eventuale ricavato dell'esecuzione sull'autovettura di proprietà del debitore.

Per l'auto si è ipotizzato che vista la valutazione da parte di ACI di 1.500 euro non vi sia alcuna prospettiva di utile realizzazione in sede esecutiva.

Quanto allo stipendio, se si ipotizza una trattenuta pari a un quinto per 3 anni, e visto che la busta paga netta è pari a circa 1500 euro mensili, l'alternativa liquidatoria è pari a euro 10.800,00.

Gli unici crediti muniti di privilegio mobiliare sono quelli contenuti nelle cartelle di ADER, dotati del privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2752 c.c..

Rispetto a tali creditori l'alternativa liquidatoria sul patrimonio mobiliare risulta capiente, quindi ne viene offerto il pagamento integrale. L'importo del credito di ADER è pari a 1.156,09 € e verrà pagato integralmente, in coda ai creditori prededucibili.

3) Creditori chirografari

Poiché il valore del patrimonio non è capiente per soddisfare integralmente i creditori, essi comunque non potrebbero avere una migliore soddisfazione nell'alternativa liquidatoria, poiché esclusa la macchina e lo stipendio, non vi sono altri beni nel patrimonio dei ricorrenti sufficienti a garantire la soddisfazione dei crediti.

In sintesi, in caso di alternativa liquidatoria, Ader riuscirebbe a soddisfarsi integralmente, ma gli altri creditori resterebbero totalmente o parzialmente insoddisfatti.

L'importo offerto è pari a 10643,91 € e verrà pagato in coda ai creditori privilegiati.

Anche in questo caso, risulta sussistere la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, poiché in sede liquidatoria tali crediti non potrebbero ricevere una migliore soddisfazione a causa dell'incapienza del patrimonio.

Il prospetto dei creditori chirografari o degradati a chirografari viene riportato nella seguente tabella:

Elenco Creditori	Importo totale da restituire	Quota offerta	OFFERTA
Kruk Italia srl (acquisto da Unicredit)	€ 64.230,50	14.85%	9539.51 €
Agos Ducato	7.435,61 €	14.85%	1104.33 €
TOT.	71.666,11	14.85%	10643.91

Per tali crediti viene prevista una percentuale di soddisfazione pari al 14.85%, che comporta un importo finale mostrato nell'ultima colonna della tabella in alto.

Essi verrebbero pagati in rate di 200 euro ciascuna, a decorrere dal saldo delle somme dovute ai creditori muniti di privilegio superiore e appartenenti alle classi 1 e 2.

➤ **La convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria**

La convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria è acclarata in quanto l'offerta formulata ai creditori è comunque migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria, sia in termini economici che nella tempistica di realizzazione.

A tal fine, si parte dalla valutazione di quello che è il patrimonio disponibile in capo al ricorrente.

- Il debitore non possiede beni immobili;
- Il debitore possiede una Ford Focus del 2007, ma si è ipotizzato che vista la valutazione da parte di ACI di 1.500 euro non vi sia alcuna prospettiva di utile realizzazione in sede esecutiva;
- Quanto allo stipendio, se si ipotizza una trattenuta pari a un quinto per 3 anni, e visto che la busta paga netta è pari a circa 1500 euro mensili, l'alternativa liquidatoria è pari a euro 10.800.

La valutazione della **convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria** è effettuata **sulla base di tali poste attive**, riassunte nella seguente tabella.

	<i>Valore di mercato</i>	<i>Ipotesi di ricavo in sede liquidatoria</i>
Valore stimato del patrimonio immobiliare	0	0
Valore stimato del patrimonio mobiliare registrato	€ 1500	€ 0
Valore del patrimonio in denaro liquido	€ 1500	€ 10.800
Valore complessivo del patrimonio	€ 3000	€ 10.800

Ciò posto, la proposta si basa sull'offerta di una rata pari a 200 euro per la durata di 7 anni, ossia per un totale di 16.800,00 euro.

La rata pari a 200,00 euro pare quella effettivamente sostenibile dal debitore, a fronte delle sue entrate consistenti nello stipendio pari a circa 1500,00 euro mensili, su gravano le spese per il mantenimento del nucleo familiare.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che sussista la convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Tutto ciò premesso parte ricorrente, così come rappresentata e difesa,

CHIEDE

al'III.mo Tribunale di Napoli di voler:

- dichiarare aperta la procedura di cui agli artt. 67 ss. del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 per l'ammissione alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento e fissare con decreto l'udienza disponendo la comunicazione ai creditori; disporre, ai sensi dell'art. 70 d.lgs 14/2019, co. 4 che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite

azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;

- assegnare ai creditori, ai sensi dell'art. 70 d.lgs 14/2019, un termine di 20 giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata osservazioni sulla proposta, da inviare presso il domicilio digitale del Gestore della crisi avv. Elio Errichiello all'indirizzo pec elio.errichiello@pec.it;

Allega la relazione particolareggiata del Gestore nonché i seguenti documenti:

- All. 1) Assegnazione incarico Gestore della Crisi- Avv. Elio Errichiello;
- All. 2) Avviso di accertamento TARI anno 2014 per omesso parziale versamento;
- All. 3) Comune di Napoli, servizio gestione Tari- precisazione debito;
- All. 4) Cartella Tari - situazione debitoria (documento 07120210019478306000);
- All. 5) Calcolo estintivo- Unicredit al 9.12.2021;
- All. 6) Sollecito pagamento KRUK, 28.10.2022;
- All. 7) Richiesta di pagamento AGOS, 27.10.2021;
- All. 8) Estratto conto AGOS (30.06.2021);
- All. 9) Estratto ruolo Agenzia Dell'Entrate e Riscossione dall'anno 2000;
- All. 10) Agenzia dell'Entrate-situazione debitoria- (documento 07120200077286012000);
- All. 11) Piano di ammortamento pratica 7935659;
- All. 12) Piano di ammortamento pratica 9562677;
- All. 13) Piano di ammortamento pratica 4060236;
- All. 14) Contratto di lavoro;
- All. 15) Busta paga Marzo, Aprile, Maggio 2023;
- All. 16) 730 anno 2018;
- All. 17) 730 anno 2019;
- All. 18) 730 anno 2020;
- All. 19) 730 anno 2021;
- All. 20) Estratto conto previdenziale ██████████ emesso il 28.12.2022;

- All. 21) Decreto d'invalidità [REDACTED]
- All. 22) Stato di famiglia [REDACTED]
- All. 23) Estratto matrimonio;
- All. 24) Residenza [REDACTED]
- All. 25) Spese del condominio;
- All. 26) Contratto di locazione ad uso abitativo;
- All. 27) Verifica ipocatastale;
- All. 28) Casellario e carichi pendenti [REDACTED]
- All. 29) Utenze;
- All. 30) Lettera di licenziamento [REDACTED];
- All. 31) Assicurazione e documenti auto;
- All. 32) Domanda piano del consumatore e allegati;
- All. 33) Intervista sovraindebitato;
- All. 34) 730 anno 2023;
- All. 35) Pagamento canone di locazione;
- All. 36) Estratto conto PostePay al 15.6.2023;
- All. 37) Pagamento Tarsu;
- All. 38) Elenco creditori;
- All. 39) Elenco beni;

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il contributo unificato è pari ad € 98,00.

Napoli, 13/07/2023

Avv. MAURIZIO ROSSI